

IL BENE COMUNE: REALTÀ ED ESIGENZA ECCLESIALE

William A. Bleiziffer

Assoc. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Common Good: Reality and Ecclesial Requirement

Any society which is organized according to the rules that guarantee the good functioning of the relations between its members aims at pursuing the "common good". This way, common good becomes a reality that must never be emptied of content so as to become pure nominalism, or as to be reduced to a mere conceptual reality. Seeking a global vision of this orderly society, the common good becomes a goal to be achieved.

Once identified in its essential elements, the common good has to find its own development in life and ecclesial order. Its dynamism and the tension that reality provokes in the logic of the relationship between the common and the private good must take into account the fundamental principles of the good itself and, at the same time, the peculiarity of the different areas in which it is applied.

Understanding the term "common good" helps us to understand the significance and importance of such a reality; very broad in itself, this reality, involving philosophical, theological and legal connotations, presents many theoretical and practical aspects. Starting from the idea of law, which basically circumscribes the sphere of relations in a community, but especially from the idea of church law, we propose in this study to examine the theological meaning of the term "common good" to further analyze the individual canons of Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium where this formula is found.

Keywords: society; church; law; legislator; canons; ecclesiastical organization; Code of Canon Law; well shared, well public; ecclesiastical magister.

1. Premessa

Ogni società organizzata secondo le regole che ne garantiscono il buon svolgimento del rapporto fra i suoi membri, ha come scopo il perseguimento del "bene comune". Il bene comune diventa in tal modo una realtà che mai deve essere svuotata di contenuto fino a diventare un puro nominalismo, oppure ridotta ad una mera realtà concettuale. Nella ricerca di una visione globale su tale società ordinata, il bene comune diventa un obiettivo da raggiungere.

Una volta individuato nei suoi elementi essenziali, il bene comune deve trovare all'interno della vita e dell'ordinamento ecclesiale un proprio sviluppo. Il suo dinamismo e la tensione che la realtà stessa viene a causare nella logica del rapporto fra bene privato e bene comune, deve tener conto dei principi fondamentali del bene stesso, ed al contempo anche della particolarità dei vari ambiti in cui esso va ad essere applicato.

Capire cosa s'intende con l'espressione bene comune ci aiuta a comprendere anche la portata di una tale realtà; questa si presenta molto ampia in se stessa, pur coinvolgendo connotazioni di ordine filosofico, teologico ma anche giuridico, molti aspetti teorici e pratici. A partire dall'idea di legge, che circoscrive praticamente la sfera dei rapporti all'interno di una comunità, ma soprattutto dall'idea di legge ecclesiastica, esamineremo il significato teologico del "bene comune" per passare alla lettura dei

singoli canoni del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*¹ in cui tale formulazione viene utilizzata.

2. Il “bene comune” quale necessaria realtà giuridica, sociale ed ecclesiale

Anche nella Chiesa, in quanto società, esiste una rete di sistemi che controllano le interazioni tra gli individui delle varie comunità in essa presenti. Questa rete è composta dalle norme e dalle leggi promulgate dall'autorità che ha il compito di decidere quali siano le regole da rispettare. Le diverse norme e leggi per essere giuste non devono avvantaggiare qualcuno e sfavorire qualcun altro; esse devono semplicemente garantire una parità di diritti tra gli individui. In un estratto della sua “somma teologica” S. Tommaso d'Aquino analizza quali siano i requisiti che possano portare ad affermare che una legge sia “giusta” proprio rispettando le garanzie di cui sopra.

Secondo l'aquinata “lex nihil aliud est quam quaedam ordinatio rationis ab *bonum commune* ab eo qui curam habet comunitatis promulgata”². Distinguendo nella Somma teologica quattro tipi di leggi San Tommaso accorda una particolare importanza alla trattazione della legge naturale. Grazie a una disposizione innata, che San Tommaso chiama la “sinderesi” (luce della coscienza o voce della coscienza), l'uomo possiede la “cognizione abituale” dei principi primi della legge naturale. Il primo e fondamentale precetto della ragione pratica è proprio questo: “bisogna fare e cercare il bene e bisogna evitare il male”, realtà che la coscienza umana non può mai cancellare. Da questo precetto risultano poi le inclinazioni naturali dell'uomo secondo le quali qualunque essere razionale può estrarre le regole morali fondamentali che lo orientano poi nella vita sociale. La regolamentazione dei rapporti sociali vanno poi chiariti e completati dal legislatore umano, a cui spetta alcuni compiti fondamentali fra cui i più importanti sono l'uso della forza verso chi non si astiene dal fare del male, e ricavare dalla legge naturale le adeguate norme che corrispondano ai casi particolari. In quanto essere creato da Dio, l'uomo è naturalmente orientato al bene e a tutto ciò che giova alla vita, nella ricerca della verità, nel rispettare gli altri e vivere nella società. La legge umana deriva dalla necessità di applicare alle situazioni particolari la legge naturale; la legge umana è giusta soltanto se deriva dalla legge naturale³.

Tornando alla definizione che San Tommaso offre alla legge osserviamo facilmente la presenza del termine *bene comune* che ci proponiamo di analizzare in una prospettiva canonica, in quanto la norma canonica è fondamentalmente legge. La legge è quindi “un ordinamento della ragione promulgata in vista del bene comune da colui che ha la cura della comunità”. La causa finale della legge è, in questa prospettiva, il bene della comunità e non del legislatore o del sovrano.

La legge è quindi, opera della ragione del legislatore in vista del bene comune, ed è l'opera della volontà del legislatore che stabilisce i suoi ordinamenti della ragione per quella determinata comunità di cui si prende cura, attraverso un procedimento che conferisce valore alla legge stessa; la promulgazione⁴. Il bene comune, quale principio organizzatore dell'intero discorso sociale della Chiesa in materia sociale, economica e politica, si posa sulla filosofia e la teologia del pensatore medioevale, per il quale la comunità della *polis* ha come principio di azione il bene maggiore della città, il bene

¹PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontium annotatione auctus*, Libreria editrice Vaticana, 1995; AAS 82 [1990], 1061-1353; EV 12/695-887.

²REGINALDO M. PIZZORNI, *La filosofia del diritto secondo S. Tommaso d'Aquino*, Edizioni Studio Domenicano, 2003, 48-52, (S. Th., II-II, q. 57, a1, ad.2).

³TOMMASO D'AQUINO, *La somma teologica, trad. e commento a cura dei Domenicani italiani*, Edizioni Studio Domenicano, 1984, vol. 12, parte I-II, questione 91, artt. 2-3, questione 94, art. 2, questione 95, artt. 2 e 4, pp. 46; 48-50; 94-96; 114-116.

⁴ Da questa definizione risultano le caratteristiche propri della legge, che secondo San Tommaso sono quattro: giusta, cioè onesta conforme alle leggi divine, naturali e positive, conforme alla religione, alla giustizia; utile, in quanto il legislatore ha il potere di comandare soltanto i mezzi necessari o utili al conseguimento del fine sociale; possibile, fisicamente e moralmente, perché in caso contrario non potrebbe obbligare; e stabile, cioè coerente e duratura.

umano; la comunità ha per fine il compimento della propria umanità non nell'asservimento dell'uomo ma nel orientamento verso fini più alti: il vivere bene, ossia la felicità di vivere insieme⁵.

Uno dei primi compiti che spettano al legislatore nella redazione delle leggi è quello di crearle in base al bene comune⁶. Se questo aspetto va trascurato, la componente razionale della legge verrebbe a mancare portando così più alla manifestazione degli interessi privati che comunitari. In secondo luogo, le leggi devono essere emanate in base alla propria giurisdizione del legislatore, il quale è tenuto a pensare non al proprio bene individuale ma a non superare la sua stessa autorità⁷. In seguito, per offrire alla legge un carattere prevalentemente "giusto", essa deve seguire un criterio di proporzionalità nell'imporre doveri ai cittadini in ordine al bene comune.

La nozione di bene comune è stata trasmessa in eredità all'Europa moderna dalla scienza politica greca, romana e dal pensiero politico medioevale. Ereditando questo concetto dalla filosofia politica aristotelica la tradizione di pensiero cattolico ha dispiegato uno spazio di attenzione al tema come nessun altro tipo di pensiero. Per la Chiesa Cattolica questo concetto, visto sia come parametro di giudizio per una azione sociale desiderabile, sia come fine ultimo dell'agire politico, occupa una posizione di grande rilievo. Nell'ambito del bene comune troviamo molteplici valori, come la dimensione della cultura e del lavoro, dell'economia e della salute, dello stato sociale e della religione, della sicurezza ed altri.

Accanto al principio della sussidiarietà e della solidarietà, anche il principio del bene comune occupa un posto di rilievo centrale nella tradizione cristiana e successivamente nell'insegnamento ufficiale del magistero ecclesiastico. Ferma restando la stretta connessione tra sussidiarietà e solidarietà, l'attuazione di questi principi è indissolubilmente legata al perseguimento del bene comune, che il Concilio Vaticano II definisce come "l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente - oggi vieppiù diventa universale, investendo diritti e doveri che riguardano l'intero genere umano. Pertanto ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime aspirazioni degli altri gruppi, anzi, del bene comune dell'intera famiglia umana" (*Gaudium et Spes*, nr. 26)⁸.

Il bene comune, dunque, "non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto del corpo sociale. Essendo di tutti e di ciascuno è e rimane comune, perché indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo, anche in vista del futuro. Come l'agire morale del singolo si realizza nel compiere il bene, così l'agire sociale giunge a pienezza realizzando il bene comune", inteso come "dimensione sociale e comunitaria del bene morale"⁹.

Proprio per questo "quella del bene comune è una logica che non ammette sostituibilità: non si può sacrificare il bene di qualcuno – quale che ne sia la situazione di vita o la configurazione sociale –

⁵ COATANÉA D., "Bene comune", in *Aggiornamenti sociali*, maggio 2012, Milano, 424-428, 424.

⁶ "In quanto tale, la stesura della norma canonica terrà conto dell'autentico insegnamento della Chiesa basato sulle formulazioni magisteriali e trasmesso ai posteri, avendo in mente prima di tutto il fondamento ultimo della legge: *suprema lex salus animarum*. Il codice, quindi, è inteso non semplicemente come mera raccolta di norme giuridiche che solo impone obblighi, ma come uno strumento che contiene anche i mezzi necessari per raggiungere lo scopo, il bene della Chiesa"; BLEIZIFFER W. A., *Ius Particulare in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium. Dreptul particular al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco - Catholică. Actualitate și perspective*, Presa Universitară Clujană, Cluj Napoca, 2016, 47-48.

⁷ In un recente studio ho trattato ampiamente il tema: BLEIZIFFER W., "Criteri per la redazione del diritto particolare", in BOLDEA I., SIGMIREAN C. (Editors), *Multicultural representations. Literature and discourse as forms of dialogue*, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2016, 42-63.

⁸ Sempre la *Gaudium et Spes*, al n. 74, ne dà una diversa ma simile definizione del bene comune, cioè "l'insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani, nelle famiglie e nelle associazioni, il conseguimento più pieno della loro perfezione".

⁹ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, 2004, 89.

per migliorare il bene di qualcun altro e ciò per la fondamentale ragione che quel qualcuno è pur sempre una persona umana. [...] Nel bene comune, il vantaggio che ciascuno trae dal fatto di far parte di una certa comunità non può essere scisso dal vantaggio che altri pure ne traggono. Come dire che l'interesse di ognuno si realizza assieme a quello degli altri, e non già contro (come accade con il bene privato) né a prescindere dall'interesse degli altri (come succede con il bene pubblico)"¹⁰.

Idea chiave della dottrina sociale della Chiesa, il concetto si trova in ogni grande enciclica della Chiesa, segno di grande importanza che occupa nel tessuto ecclesiastico degli *homini viatores*¹¹.

3. Il bene comune nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*

Il fondamento teologico del diritto canonico è costituito dalla natura stessa della Chiesa, la quale, per disposizione del suo Fondatore, non è soltanto comunità carismatica, ma anche organismo visibile, *società* gerarchicamente organizzata. Il diritto canonico regola quindi la vita ecclesiale. La società è l'unione morale e costante di più persone sotto la stessa autorità, per conseguire con gli stessi mezzi un bene comune proprio. La persona umana appartiene sia alla realtà civile che alla realtà ecclesiale, dimensioni che presentano alcuni elementi funzionali tra loro assimilabili, in quanto il medesimo soggetto è al contempo cittadino dello Stato e fedele della Chiesa.

La caratteristica peculiare del diritto canonico è "il bene comune nella Chiesa [che] deve essere considerato innanzitutto sotto l'aspetto teologico per comprendere e attuare il bene comune giuridico"¹². Il Codice, che si apre al trascendente per regolare le relazioni che *homo viatores* deve compiere nel suo pellegrinaggio terreno, si basa proprio su questa realtà.

Infatti, "la funzione propria del diritto ecclesiale è far sì che i fedeli superino il proprio individualismo ed attuino la loro vocazione nello stesso tempo personale e comunitaria, in quanto il fine del diritto nella Chiesa è duplice: tutelare la comunione ecclesiale e proteggere i diritti dei singoli fedeli. Tuttavia questi due fini dipendono l'uno dall'altro, in quanto solo nel promuovere e tutelare il bene comune, cioè la comunione ecclesiale, si ottiene la sempre più piena attuazione dell'uomo come persona umana e come fedele. Per questo i doveri ed i diritti dei fedeli sono doveri e diritti soprannaturali e le istituzioni della Chiesa, con tutte le leggi positive che le regolano, hanno come fine quello di essere strumenti di grazia, quindi di favorire il bene dei fedeli, che è la salvezza eterna"¹³. L'espressione *salvezza eterna*, che conclude la serie dei canoni del Codice di diritto canonico applicabile nella Chiesa Latina, pur non trovandosi in alcun canone del Codice orientale ha una presenza concreta anche nei canoni di quest'ultimo codice.

La missione della Chiesa in questa terra è legata alla realizzazione di quella "partecipazione alla vita divina da parte di ciascun fedele che realizza [...] nella pace, la comunione ecclesiale come frutto della carità' divina, ed è fondamento della corresponsabilità di tutti in ordine al conseguimento di tale fine soprannaturale. [...] Il questo modo si realizza come comunione spirituale tra tutti i battezzati, cioè come comunione dei santi, dove il bene di tutti diventa il bene di ciascuno e il bene di ciascuno diventa

¹⁰ T. BERTONE, *L'etica del bene comune nella dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, 29.

¹¹ Sinteticamente il tema è trattato nelle grandi encicliche ma anche in altri documenti magisteriali: *Rerum Novarum* di Leone XIII (1891), nr. 25-28; *Quadragesimo anno* di Pio XI (1931), nr. 60 e 89; *Mit brennender Sorge* di Pio XI (1937), nr. 6; *Mater et Magistra* di Giovanni XXIII (1961), nr. 59-67; *Pacem in terris* di Giovanni XXIII (1963), nr. 54, 70, 75; *Populorum progressio* di Paolo VI (1967), nr. 3, 5; *Laborem excersens* di Giovanni Paolo II (1981), nr. 10, 14, 18; *Sollicitudo rei socialis* di Giovanni Paolo II (1987), nr. 38; *Caritas in veritate* di Benedetto XVI (2009), nr. 7; *Centesimus annus* di Giovanni Paolo II (1991), nr. 11, 14, 34; *Catechismo della Chiesa cattolica* (1992), nr. 1905-1912;

¹² G. GHIRLANDA, "Diritto canonico (Ius canonicum)", in CORRAL SALVADOR C., DE PAOLIS V., GHIRLANDA G., (a cura di) *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993, 352.

¹³ G. GHIRLANDA, "Diritto canonico (Ius canonicum)", 352-353.

il bene di tutti”¹⁴. In base a tale definizione, risulta che avendo un carattere soprannaturale da Cristo conferito il “bene comune” si riferisce alla Chiesa che ha come missione la salvezza eterna di ogni fedele. Così inteso, risulta ovvio il fatto che nell'unica storia di salvezza, il bene comune ha implicanze nella società, sia essa ecclesiale o civile.

Uno sguardo completo sul contenuto del codice orientale ci fa notare la presenza del termine all'interno dei vari canoni¹⁵. Oltre al termine *bonum*, che con varie connotazioni compare nel codice per ben 29 volte¹⁶, troviamo anche il termine *bonum commune*¹⁷ e *bonum publicum*¹⁸.

3.1. Diritto di petizione e bene comune

Nel primo titolo che riguarda *I fedeli cristiani e tutti i loro diritti e doveri*, a questi è garantito il diritto/dovere di contribuire al bene comune attraverso la partecipazione concreta alla vita della Chiesa manifestando ai pastori il loro parere su questioni che entrano nelle loro competenze. Il *diritto di petizione*, come è sancito dal diritto, è soggetto a qualche “restrizione” dovuta all'adeguamento del contenuto della petizione stessa all'integrità della fede e dei costumi e al rispetto dovuto ai pastori; la libertà di opinione non può esservi nel campo della fede e della morale autenticamente proposte dal Magistero, poiché la disciplina canonica esige incondizionatamente l'“assensus fidei” verso l'intero deposito di fede custodito dalla Chiesa Cattolica. Parimenti, è richiesto, nello stesso ambito petizionale, di tenere in conto l'utilità comune e la dignità delle persone (can. 15 § 3). In qualità di esperti, i laici possono essere consultati in vari campi che riguardano il bene comune della Chiesa, come nel caso della loro possibile partecipazione all'assemblea eparchiale (can. 235-242) o della segreta consultazione nel caso delle elezioni vescovili (can. 182 §2). L'esercizio dei diritti dei singoli fedeli oppure associati in varie forme devono tener conto di una realtà che riguarda l'ambito collettivo: sempre in vista di questo bene l'autorità ecclesiastica può limitare in qualche modo l'esercizio dei diritti propri dei fedeli cristiani. Come sottolineato dallo stesso canone 26 §2, regolarne l'esercizio di questi diritti ha come ultima motivazione “il bene comune”.

¹⁴ G. GHIRLANDA, “Diritto canonico (Ius canonicum)”, 353.

¹⁵ IVAN ŽUŽEK: “Bonum”, “Bonum comune”, “Bonum publicum”, *Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kanonika 2, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 1992, 28-29.

¹⁶ Il termine compare nei seguenti canoni: 889 § 1; 365 § 1; 776 § 1; 863 § 1; 84 § 1; 202; 322 § 1; 264, 270 § 3; 267 § 1 n 2°; 1012 § 1; 299 § 2; 82 § 1 n 2°; 148 § 3; 1007; 1536 § 2, 1538 § 1; 16; 381 § 2; 1103 § 3, 1240, 1283 § 1 n 1°, 1302; 412 § 2; 1413 § 2; 1468 § 2; 652 § 1; 385 § 1; 1136 § 4.

¹⁷ I. ŽUŽEK: “Bonum comune”, 29-30, - *Ecclesiae: a christifidelibus attendendum*, 15 § 3, 26 § 1; *moderatio exercitii iurium christifidelium intuitu eius*, 26 § 2; *quoad seminaria erigenda*, 332 § 1; *clerici competentiam et experientiam laicorum in id vertant*, 381 § 3; *quoad participationem clericorum in factionibus politicis et consociationibus syndicalibus*, 384 § 2; - *omnium Ecclesiarum ut finis personarum et institutorum, qui nomine et auctoritate Romani Pontificis munus sibi commissum explent*, 46 § 1; *Ecclesiarum in eadem regione vel natione in conventibus Hierarcharum plurium Ecclesiarum sui iuris promovendum*, 322 § 1; *Ecclesiae patriarchalis et totius territorii, ubi plures Ecclesiae sui iuris exstant, in conventu patriarchali attendendum*, 140; - *societatis: cura laicorum, ut varietas rituum ei non noceat, sed ad idem in dies magis conducat*, 405; *quoad participationem clericorum in factionibus politicis et consociationibus syndicalibus*, 384 § 2.

¹⁸ I. ŽUŽEK: “Bonum publicum”, 30, - *quoad constitutionem et officium promotoris iustitiae*, 1094, 1095 § 1; *quando ob id iudex ex officio procedere debeat*, 1110 § 1; *quoad causas, in quibus id in discrimen vocatur*, 1094, 1139 § 3; *si id requirit, Hierarcha remediis opportunis uti potest actione poenali extincta*, 1154 n 2°; *in causis id respicientibus transactio et compromissum in arbitros valide fieri non possunt*, 1165 § 1, 1169; *quoad iusiurandum partium in casibus, in quibus id in causa est*, 1213; *relate ad effectus confessionis iudicialis*, 1217; *quando ob id iudex decernere possit aliquod actum nemini manifestandum esse*, 1281 § 1; *in processu matrimoniali et poenali servandae sunt normae speciales de causis, quae ad id spectant*, 1376, 1471 § 1; *quoad interventum promotoris iustitiae in causis de separatione coniugum*, 1382; *attendendum in decretis extra iudicium ferendis*, 1519 § 1.

3.2. Chierici e bene comune

Per quanto riguarda i seminari minori quali luoghi di formazione di coloro che presentano indizi di vocazione, il legislatore, pur non indicando come obbligatoria la loro erezione, ne condiziona tuttavia la costituzione alla verifica delle esigenze che riguardano il bene della Chiesa e la presenza delle reali forze e risorse (332 § 1).

Esistono, sempre nell'ambito della missione della Chiesa di insegnare, due canoni che riguardano i chierici e che si riferiscono ai loro diritti e doveri. Il primo, can. 381, riguarda l'esemplarità dell'atteggiamento sacerdotale soprattutto nella beneficenza e nell'ospitalità accordata alle categorie sociali più svantaggiate e la necessità di fornire i beni spirituali che sorgono dalla parola di Dio e dall'amministrazione dei sacramenti ai fedeli, che ben disposti, opportunamente gli richiedono. Al terzo paragrafo viene utilizzata l'espressione *bonum Ecclesiae* in riferimento ai vari carismi dei laici ai quali va riconosciuto da parte dei chierici, nonché promossa, la propria dignità ed il ruolo particolare che possano assumere all'interno della Chiesa. Il secondo canone, 384 § 2, si riferisce ad una realtà molto ampia che ha dato luogo a vari dibattiti¹⁹. Il canone precisa una restrizione per quanto riguarda l'assunzione di un ruolo attivo dei chierici nei partiti politici e nella direzione delle associazioni sindacali; un tale divieto trova invece anche delle eccezioni, che possono essere, a seconda del diritto particolare²⁰ o della decisione della competente autorità ecclesiastica, accordate se "la difesa dei diritti della Chiesa o la promozione del bene comune".

3.3. Governo centrale della Chiesa e bene comune

Il bene comune della Chiesa Cattolica è motivo di collaborazione delle varie autorità inferiori, - quali Sinodo dei Vescovi, Padri Cardinali, Curia Romana, Legati Pontifici e altri -, con la funzione che il Romano Pontefice, come successore di Pietro, esercita. Tutte queste persone ed istituzioni esercitano l'incarico a loro affidato sempre congiunti con il Romano Pontefice e sotto la sua autorità, secondo le norme da lui stesso stabilite (46 § 1). La stessa collaborazione, regolata sempre da norme particolari è richiesta anche ai Patriarchi ed agli altri Gerarchi che presiedono la varie Chiese *sui iuris*.

L'espressione *bene comune* la troviamo pure nell'ambito della collaborazione che i vari Gerarchi di diverse Chiese *sui iuris* possono avere nel *Conventus Hierarchiarum Plurium Ecclesiarum*. L'unico canone del Titolo IX, il canone 322 molto denso e consistente, usa il termine *bene comune* nel suo primo paragrafo, che si ispira profondamente dal dettato del Concilio Vaticano II, che nel decreto *Christus Dominus* "raccomanda vivamente che i presuli delle Chiese orientali, nel promuovere la disciplina delle proprie Chiese in seno ai loro sinodi, e per favorire sempre più efficacemente le attività rivolte al bene della religione, abbiano presente anche il *bene comune di tutto il territorio* (s.n.), là dove esistono più Chiese di diverso rito, confrontando i loro pareri in adunanze interrituali, secondo le norme che saranno stabilite dalla competente autorità" (CD 38, 6^o).

Quale raggruppamento consultivo dell'intera Chiesa a cui presiede un Patriarca, l'assemblea patriarcale presta la propria collaborazione alla propria Chiesa nel suo insieme sia entro che fuori il territorio patriarcale. La disciplina riguardante una tale istituzione è nuova e si riferisce alla prospettiva di una maggiore partecipazione dei fedeli alla vita della Chiesa: riaffermando la struttura gerarchica della

¹⁹ Segnalo solo 2 articoli sul tema NAVARRO L., *Il divieto di partecipazione attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici*, Folia Canonica, 10 (2007), 221-243; BLEIZIFFER W., "Chestiunea politică și Biserica. O abordare canonică", in IDEM, *Studi canonice: implicații intra și extra ecleziiale*, Galația Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2010, 147-170.

²⁰ Analizzando le varie circostanze concrete in cui vertono le diverse Chiese *sui iuris*, la competente autorità di queste Chiese ha la capacità legislativa di stabilire norme concrete in merito. Ovviamente si tratta di una norma di *diritto particolare* che vale solo per la determinata Chiesa, norma che deve rispettare oltre il principio di legalità e del rispetto della gerarchia delle norme, anche il principio dell'autonomia legislativa e della sussidiarietà, nonché il bene del chierico.

Chiesa e specialmente l'istituzione patriarcale e sinodale, il codice contempla anche l'esistenza di un nuovo organismo all'interno delle Chiese Patriarcale. Questo *Conventus*, che non è munito di voto deliberativo, e composto di Vescovi, sacerdoti, monaci e laici, la cui opera è di particolare importanza per la vita della Chiesa, in quanto presta il proprio supporto al Patriarca e al Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale nel gestire gli affari più importanti. Il canone 140 indica anche l'ambito in cui viene richiesta questa collaborazione: "l'aggiornamento delle forme e dei modi di apostolato, come pure la disciplina ecclesiastica, adeguandoli alle circostanze del tempo presente e al *bene comune* (s.n.) della propria Chiesa, tenendo conto anche del *bene comune* (s.n.) dell'intero territorio dove esistono diverse Chiese *sui iuris*." È importante sottolineare il fatto che il testo del canone, come già evidente, usa per ben due volte il termine preso in considerazione dal nostro studio, indicando l'ambito in cui esso viene ad essere seguito; non solo la propria Chiesa *sui iuris*, ma anche l'intero territorio in cui questa Chiesa svolge la sua opera.

4. Il bene pubblico nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*

Come già visto, il codice usa, oltre l'espressione bene comune anche un'altra espressione: bene pubblico. Il termine va interpretato dal punto di vista canonico, quale sinonimo del bene comune, con la premessa che la sua manifestazione si svolge nel foro pubblico e non in quel privato. Il codice fa varie volte riferimento alla distinzione che si trova fra una realtà pubblica, quindi ovvia, da tutti percepibile, e quella che riguarda oltre l'ambito privato la sfera personale, intima, e non per ultimo la sfera del foro interno. Va sottolineato il fatto che la manifestazione di un tale bene riguarda senz'altro la dimensione del bene comune con la particolarità che questo ha una valenza che riguarda la pubblicità, e quindi la trasparenza e la notorietà di un certo intervento della Chiesa in questo campo. Nella maggior parte dei casi i canoni che riguardano il bene pubblico fanno parte dell'ambito dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa.

4.1. Varietà dei riti e bene comune

Anche il canone 405 parla della collaborazione non solo tra i laici ma anche tra laici e il clero partendo dalla realtà che riguarda il bene comune. "La formulazione del canone ci permette un'interpretazione molto più ampia riguardante il ruolo dei laici: ai laici, che rimangono comunque il soggetto centrale del canone, viene sollecitata una stretta collaborazione al fine di una più profonda comprensione del proprio patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare. Questa conoscenza è un modo per "favorire la benevolenza vicendevole e la stima, come pure l'unità di azione tra i laici delle diverse Chiese *sui iuris*" per rafforzare l'azione comune che va oltre appartenenza rituale che non deve recare "danno al bene comune della società in cui vivono, ma piuttosto conduca ogni giorno più allo stesso bene". Gli scopi pratici della cultura e della scienza sono quindi molto ben definiti dal canone. La conoscenza non è un fine in sé, ma un mezzo per raggiungere il rispetto reciproco tra le persone, e i laici sono chiamati a raggiungere questo obiettivo a causa della posizione che occupano nella società"²¹.

4.2. Bene pubblico tutelato dalla giustizia ecclesiale

La presenza del *promotor iustitiae*, il promotore di giustizia, è obbligatoria sia nelle cause penali sia quando è messo in pericolo il bene pubblico: il suo compito è molto simile a quello del pubblico ministero nel foro giurisdizionale civile. A lui spetta per diritto difendere il bene e l'interesse pubblico sia nelle cause contenziose che penali; tutelare i diritti della Chiesa nelle variegate forme di costituzione delle comunità; vigilare sulla retta amministrazione della giustizia, e della legge canonica, nonché "l'obbligo di provvedere al bene pubblico" (can. 1094, 1095 § 1). In quanto il matrimonio è considerato bene

²¹ W. BLEIZIFFER, "Christifidelis laici în Codul Canoanelor Bisericii Orientale – Titlul XI, cann. 399-409", in *Cultura Creștină*, nr. 3-4, 2002, 113-127, 123.

pubblico, l'intervento suo è richiesto anche nelle cause di separazione dei coniugi (can. 1382).

Sempre nell'ambito giudiziale il giudice può procedere con una causa solamente per istanza di una parte, mentre per le cause penali, nelle cause che riguardano il bene comune o la salvezza delle anime la natura dell'intervento è diversa. Quando si tratta del bene pubblico, quindi, il giudice è autorizzato a prendere proprie iniziative, introdurre nuove prove non richieste dalle parti e a portare, *ex officio*, la causa fino alla decisione finale, nonostante qualsiasi altro intervento o trascuratezza delle parti in causa (can. 1110 §1). Il giudice può altrettanto, nel caso in cui si tratta di una causa contenziosa che riguarda un minore o si tratta di una causa in cui il bene pubblico si trova in pericolo, nominare un avvocato per la parte che ne è priva. Sempre nelle cause contenziose la nomina di un avvocato per i minori è obbligatoria, come lo è anche per le cause che sono considerate di interesse pubblico (can. 1139).

4.3. Bene pubblico e Gerarca

Il bene pubblico richiede anche in necessario intervento del Gerarca, che in una causa penale estinta per prescrizione, può far uso di rimedi amministrativi opportuni per portare ad una certa normalità una realtà in cui la giustizia che non è stata pienamente compiuta (1154 n 2°). Anche se la causa penale si estingue per prescrizione, la causa contenziosa per la riparazione dei danni recati dal delitto in questione non si estingue *ipso facto* con essa. L'intervento del Gerarca, che è il primo responsabile del bene pubblico nel suo ambito di competenza ed entro i limiti della sua propria giurisdizione, volge in questi casi alla tutela del bene pubblico e ad evitare eventuali scandali causati da un delitto non punito per estinzione.

4.4. Niente transazioni ed arbitraggio nelle cose e nei diritti che riguardano il bene pubblico

La transazione è considerata un contratto fra privati; diventa quindi chiaro il divieto previsto dalla normativa canonica che non contempla l'applicazione di questo strumento giuridico nel caso in cui si tratta del bene pubblico. Una persona può rinunciare solo ai propri diritti ed interessi ma non può rinunciare a quello che non è suo. Essendo uno strumento giuridico che coinvolge solo privati nel pieno possesso delle loro capacità naturali e giuridiche, la transazione non può essere applicata in quelle cause che superano la sfera privata e riguardano una realtà maggiore e pubblica (1165 § 1). Sempre per la tutela del bene pubblico non possono essere validamente risolte attraverso un compromesso arbitrale le controversie per le quali è vietata la transazione (can. 1169). "Non si può ricorrere all'arbitraggio per i beni e i diritti di cui le parti dell'arbitraggio non dispongono della facoltà di alienare o disporre, e cioè non si può fare arbitraggio sui beni pubblici o su tutto ciò che mette il bene pubblico in pericolo a norma del can. 1165".²²

4.5. Giuramento e cause pubbliche

L'interrogatorio delle parti quale mezzo istruttorio nella fase probatoria del processo, e soprattutto nelle dichiarazioni delle parti -, per istanza di parte pubblica o civile, è richiesto per provare un fatto che interessi il bene pubblico. L'interrogatorio delle parti si svolge secondo le norme stabilite per l'esame dei testimoni e le domande ivi contenute possono essere presentate sia dalle parti che dal promotore di giustizia o difensore del vincolo. Le parti non possono assistere all'interrogatorio dell'altra parte tranne il caso quando il giudice, nelle cause che riguardano l'interesse privato, non lo abbia permesso. Nelle cause che riguardano invece il bene pubblico il giudice deve imporre alle parti il giuramento di dire la verità o almeno di averla detta; nelle cause pubbliche, il giuramento è visto come mezzo per comprovare la realtà di una testimonianza che si può ripercuotere sul bene pubblico. Negli altri casi il giudice, secondo le circostanze del caso concreto, secondo la sua prudenza può imporre o

²² PINTO PIO VITO (a cura di) *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Libreria Editrice Vaticana, 2001, 988.

addirittura tralasciare una tale interrogazione giurata (can. 1213).

Con l'interrogatorio giudiziale si acquisisce la sia confessione giudiziale di una delle parti su un fatto attinente l'oggetto del giudizio, sia la loro semplice dichiarazione giudiziale che non abbia i requisiti di una confessione. Quando si tratta di un bene privato che non coinvolge il bene pubblico la confessione giudiziale di una delle parti può esimere l'altra parte dall'onere della prova. Invece nelle cause che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale e le dichiarazioni giudiziali fatte sotto giuramento richiesto da parte del giudice, possono essere considerate probatorie secondo la valutazione discrezionale del giudice che valuta anche le altre circostanze della causa (can. 1217).

4.6. Diritto alla difesa e bene pubblico

Dopo l'acquisizione delle prove e, ultimata la fase istruttoria, il giudice pubblica gli atti attraverso un decreto: con questo intervento viene permesso alle parti e ai loro difensori di prendere conoscenza, presso la cancelleria del tribunale degli atti della causa. Quando il diritto alla difesa è negato per qualsiasi motivo la sentenza stessa è viziata di nullità insanabile (can. 1303 §1, 7^o): L'esigenza del diritto alla difesa è talmente rigorosa da decretare anche la nullità degli atti che non sono a conoscenza delle parti.

La riservatezza nella pubblicazione degli atti esige la garanzia di sincerità – conforme, come abbiamo notato anche dalle dichiarazioni sotto giuramento –, e la libertà nell'ottenere le prove dalle parti. Secondo la gravità delle cose trattate la pubblicazione degli atti potrebbe suscitare grandi difficoltà soprattutto per quanto riguarda l'uso delle informazioni ivi contenute in altre istanze, autorizzate o no. Salvaguardando il diritto alla difesa, che viene garantito ad entrambe le parti, l'accesso ai documenti della causa potrà farsi anche rispettando alcune esigenze imposte dal giudice, che può proibire la riproduzione delle fotocopie o l'utilizzo di altri mezzi elettronici di registrazione, o attraverso un giuramento speciale di osservare il segreto. "Nelle cause, poi, che riguardano il bene pubblico, il giudice può anche, al fine di evitare gravissimi pericoli, decidere che qualche atto non sia manifestato ad alcuno, garantendo tuttavia che il diritto di difesa resti sempre integro" (can. 1281).

4.7. Prassi processuale e bene pubblico

Il codice garantisce non solo il diritto di ogni fedele cristiano di presentare una querela o di ricorrere al tribunale ecclesiastico competente, al fine di rivendicare i diritti che hanno nella Chiesa, ma anche il diritto alla protezione in conformità alla legge. Il diritto alla difesa consta proprio nel diritto di essere assistito durante tutto il processo validamente svolto. Altresì, è garantito il diritto di ogni fedele di essere giudicato nel rispetto della legalità, e quindi, nel rispetto delle norme penali che vanno applicate secondo *l'equità*, cioè nell'applicazione della legge, soprattutto a favore dell'imputato, tenendo in considerazione le circostanze previste dalla legge (cf. can. 24). Le varie esigenze che riguardano la pubblicazione di una sentenza che non sia viziata da nullità, fanno capo anche alla procedura canonica per lo svolgimento di una causa, che possono assumere, a seconda dei casi, diverse tipologie. Essendo cause di interesse pubblico le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il giudizio contenzioso sommario (can. 1735), ma bensì richiedono una doppia sentenza, conforme sullo stesso capo di accusa, ed emessa in due tribunali diversi (cann. 1368-1370). Per le cose che riguardano la procedura da svolgere per le cause matrimoniali – e quindi di interesse pubblico – la normativa canonica contemplata dal canone 1376 esige l'applicazione dei "canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, nonché le norme speciali sulle cause che riguardano il bene pubblico, ma non i canoni sul giudizio contenzioso sommario". Come abbiamo già notato sopra per le cause che riguardano il bene pubblico esistono anche una serie di norme speciali che il canone rammenta proprio per la salvaguardia di una tale realtà.

4.8. Decreti extragiudiziali e bene pubblico

Come atto amministrativo singolare per la realizzazione della giustizia il decreto extragiudiziale, pubblicato da chi ne ha la competenza, ha una ovvia finalità. Per la validità un tale decreto deve seguire non solo una certa formalità ma deve essere costituito anche da alcuni elementi che ne garantiscono il rispetto e la ricerca della giustizia. Nell’emanazione del decreto estragiudiziale in foro esterno e nella sua formulazione, colui che emette un tale decreto deve attenersi rigorosamente a tutte le norme che riguardano gli atti amministrativi singolari (cann. 1510-1539) e soprattutto i decreti amministrativi singolari (cann. 1517- 1520). L’autore del decreto extragiudiziale deve ricercare “ciò che sembra maggiormente condurre alla salvezza delle anime e al bene pubblico, osservando però le leggi e le legittime consuetudini, la giustizia e l’equità” (can. 1519). Per arrivare ad un tale traguardo si devono cercare tutte le notizie e le prove necessarie per la redazione del decreto; si deve aver la certezza di aver ascoltato tutte le persone che si dovevano ascoltare a norma del diritto; e, non per ultimo, nella ricerca concreta del bene comune, si devono ascoltare coloro ai quali per qualsiasi ragione un tale decreto potrebbe recare un danno, e coloro i cui i diritti potrebbero risultare lesi da un tale provvedimento. Nel proteggere sia il bene privato che quello pubblico “è ammessa la possibilità che alcune notizie e prove rimangano segrete, qualora la loro conoscenza possa essere occasione di danno sia pubblico, sia privato”²³, ma sempre nel pieno rispetto del diritto alla difesa.

5. Conclusioni

Alla fine della nostra riflessione sul bene comune possiamo affermare che questo si presenta in veste complessa, multiforme, che sta all’inizio di ogni società civile, e quindi anche nella Chiesa, e ne costituisce lo scopo e la ragion d’essere. Il bene comune non è un concetto astratto che, a seconda dell’ambito in cui va utilizzato, cambi forma o valore ma è un agire personale e collettivo, positivo e attivo, che coinvolge la responsabilità di tutti, da cui nessuno è escluso. Il termine, anche se si presenta sotto diverse sfumature, indica all’interno della Chiesa fondamentalmente il bene della comunità ecclesiale, quale realtà che trascende il mondo e i suoi valori. Il bene comune riguarda l’intera vita della persona e tutte le dimensioni della comunità, non solo locale e circoscritta, ma sempre più universale e più aperta all’altro. Ogni scelta nella realizzazione del bene comune è importante non solo per la sua efficacia concreta, ma soprattutto per la sua valenza e il suo ruolo comunitario; da qui risulta anche il compito del legislatore ecclesiastico di mirare alla pubblicazione delle leggi che salvaguardino questa realtà. Affermare che il bene comune è responsabilità di ciascuno, significa considerarlo sia un dovere che un diritto, sempre da attuare nella reciprocità. Il confronto con un altro, il dialogo, sono elementi fondamentali per la realizzazione del bene comune. Seguire questa strada significa esercitare anche il discernimento e il sacrificio, che ci permettono di considerare e vivere la prudenza nella ricerca del bene comune non come atteggiamento rinunciatario ma come impegno personale e amore verso tutti.

Dall’aspetto soprannaturale della Chiesa, in cui il diritto canonico trova una sua naturale presenza, possiamo ricavare una prima risposta alla domanda cosa sia il “bene comune”. Nella sua dimensione soprannaturale il “bene comune” rinvia alla dimensione intima della comunione ecclesiale, che è comunione tra i fedeli, comunione che si fonda, secondo le realtà divine, sulle relazioni trinitarie. Il “bene comune” è, quindi, il bene soprannaturale vissuto effettivamente dai fedeli nella vita quotidiana “perché l’uomo può sperimentare la sua vera liberazione unicamente nella comunione ecclesiale, che è la comunione con la vita divina trinitaria”²⁴.

²³ PINTO PIO VITO (a cura di) *Commento al Codice ...*, 1183.

²⁴ GHIRLANDA, “Diritto canonico (Ius canonicum)”, 352.

BIBLIOGRAPHY

- BERTONE T., *L'etica del bene comune nella dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007.
- BLEIZIFFER W., “Chestiunea politică și Biserica. O abordare canonică”, in IDEM, *Studii canonice: implicații intra și extra ecleziale*, Galația Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2010, 147-170.
- BLEIZIFFER W., “Criteri per la redazione del diritto particolare”, in BOLDEA I., SIGMIREAN C. (Editors) *Multicultural representations. Literature and discourse as forms of dialogue*, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2016, 42-63.
- COATANÉA D., “Bene commune”, *Aggiornamenti sociali*, maggio 2012, 424-428.
- COMBI E. - MONTI E., *Fede cristiana e agire sociale*, Editore Centro Ambrosiano, Milano, 1994.
- Concilio Vaticano II*, Enchiridion Vaticanum (EV) 1/1962-1965.
- D'AQUINO TOMMASO, *La somma teologica, trad. e commento a cura dei Domenicani italiani*, testo latino dell'ed. Leonina, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1984, vol. 12.
- DALLA TORRE G., *La città sul monte, contributo ad una teoria canonistica sulle realzioni fra Chiesa e Comunità politica*, Editrice a.v.e., Roma, 1996.
- GRASSELLI P. (a cura di), *L'impresa e la sfida del bene commune*, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 2011.
- MĂRTINCĂ I., *Cultura și educația în Doctrina socială a Bisericii*, Editura Universității din București, 2004.
- NAVARRO L., *Il divieto di partecipazione attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici*, *Folia Canonica*, 10 (2007), 221-243.
- PINTO P. V. (a cura di), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Libreria Editrice Vaticana, 2001.
- PIZZORNI R. M. , *La filosofia del diritto secondo S. Tommaso d'Aquino*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2003⁴.
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, 2004.
- PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontium annotatione auctus*, Libreria editrice Vaticana, 1995; AAS 82 [1990], 1061-1353; EV 12/695-887.
- SALVADOR C. C., DEPAOLIS V., GHIRLANDA G. (a cura di), *Nuovo dizionario di Diritto Canonico*, Edizioni San Paolo, Milano, 1993.
- SPIAZZI R. (a cura di), *I documenti sociali della Chiesa*, voll. I-II, Editrice Massimo, Milano, 1988².
- ŽUŽEK I. *Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, *Kanonika 2*, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 1992.